

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 16	Data 22/07/2020	Cod. Ente 11059
---	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2020

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2020 addì 22 del mese di Luglio alle ore 19:45 in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	SI
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	BALSAMO DARIO ALFREDO	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	NO	MASSIMO CHIODO	SI
GULTI PAMELA	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	NO
GAMBERALE SILVIA	SI	LUIGI DI PALMA	NO
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Presenza
RIGHINI MARCO	SI
VAILATI RAFFAELE	NO
PARISOTTO ANTONELLA	SI
ORNANO FRANCO	SI
COSTA FRANCA	SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza.

Il Presidente ISABELLA ROSSO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 18

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale **n.133 del 24/6/2020** avente per oggetto “ *Proposta di deliberazione di Giunta Comunale in merito ad aliquote nuova imu per anno 2020 da presentare all’approvazione del Consiglio Comunale* “ che testualmente prevede:

inizio testo deliberazione GC n. 133/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ad opera dell’art. 1 commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art. 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta come indicato nel comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (definite “categorie di lusso”);

Richiamato l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.", e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e alla luce del successivo Decreto del 28.02.2020 (GU n. 50 del 28.02.2020) che ha ulteriormente posticipato tale termine al 30.04.2020;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Visto inoltre il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modifiche dalla legge 27/2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 luglio 2020;

Considerato che, in base all'art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020, per l'anno 2020 i comuni potevano già approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU entro il 30 giugno 2020 e quindi oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e che adesso tale termine è stabilito comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 (art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020);

Richiamata la Legge 27/12/2019 n. 160 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 Suppl. Ordinario n. 45 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (19G00165), la quale, all'art. 1 (commi 738 – 782) prevede:

a) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020), individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;

b) l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;

c) l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

d) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo azzerarla;

e) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota di base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

f) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

g) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota di base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;

h) a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;

i) è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico e artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;

j) è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;

k) per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

l) il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Preso atto che fra i casi di assimilazione all'abitazione principale, al comma 741 , lett. C), punto 6 è previsto che “su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

Rimarcato che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva, dunque conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 18 febbraio 2020, Prot. n. 4897 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con il quale il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020 e che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Dato atto che il comma 749 prevede che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;

Dato atto che il comma 755 prevede la facoltà di aumentare le aliquote degli “altri immobili” di cui al comma 754 fino all'1,14% (quindi 11,4 per mille) in sostituzione della TASI nella stessa misura applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 e che tale di facoltà non si avvarrà il Comune di Peschiera Borromeo, dal momento che, dal 2015 al 2019, non ha provveduto ad aumentare l'aliquota dell'ulteriore 0,8 %;

Preso atto che al medesimo comma 755 è anche stabilito che dal 2021 le variazioni di aliquote possono essere effettuate solo in diminuzione;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Preso atto che al comma 760 è previsto che “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento”;

Dato atto che al comma 762 è previsto che “ In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.

Visto altresì l' Art. 1 - Comma 778 della L. 27/12/2019, n.160 ai sensi del quale "Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa" e ritenuto di confermare nel Responsabile del Settore Entrate e Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica";

Dato atto che al comma 776 è previsto che “per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

Ritenuto necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e l'invarianza di gettito rispetto all'esercizio 2019, procedere alla determinazione delle aliquote applicabili nell'anno 2020 in merito alla “nuova I.M.U.” come segue:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso): 6 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (A6 e D10): 1 per mille

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga questa destinazione e sempre che non siano locati: 2,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ivi compresi anche gli immobili locati a canone concordato), er i terreni agricoli e le aree edificabili: 10,6 per mille

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

Con voti unanimi resi nelle modalità di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2. di proporre al Consiglio Comunale di approvare le aliquote della “nuova IMU” per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)	6 per mille
--	-------------

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (A6 e D10)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga questa destinazione e sempre che non siano locati	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ivi compresi anche gli immobili locati a canone concordato), per i terreni agricoli e le aree edificabili	10,6 per mille

3. di proporre al Consiglio Comunale di confermare l'assimilazione alla abitazione principale nel caso di cui al comma 741, lett. C), punto 6 e cioè "l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare";

4. di dare atto che:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, è fissata per legge nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);
- il Comune di Peschiera Borromeo non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, neppure per l'anno 2020;
- le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;

5. di confermare nel Responsabile del Settore Entrate e Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

6. di demandare al competente ufficio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

fine testo deliberazione GC n. 133/2020

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio Commercio Bandi e Fundraising tenutasi in data 15.07.2020;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.
- 3) **Di approvare** le aliquote della “nuova IMU” per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come nella tabella sotto riportata:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)	6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (A6 e D10)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga questa destinazione e sempre che non siano locati	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ivi compresi anche gli immobili locati a canone concordato), per i terreni agricoli e le aree edificabili	10,6 per mille

- 4) **di confermare** l'assimilazione alla abitazione principale nel caso di cui al comma 741, lett. C), punto 6 e cioè “l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;
- 5) **di dare atto** che:
 - la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, è fissata per legge nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);
 - il Comune di Peschiera Borromeo non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, neppure per l'anno 2020;
 - le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
- 6) **di confermare** nel Responsabile del Settore Entrate e Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- 7) **di demandare** al competente Settore Entrate e Tributi la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
- 8) **di demandare** al Servizio Segreteria Generale di darne comunicazione a tutti i servizi interessati

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio Commercio Bandi e Fundraising tenutasi in data 15.07.2020;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m.i., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

Votanti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

voti favorevoli (11): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Toselli.

voti contrari(0)

astenuti (3): Zambon, Chiapella, Chiodo.

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

Votanti (14): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Chiodo, Toselli.

voti favorevoli (11): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, Di Matteo, Balsamo, Toselli.

voti contrari(0)

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

astenuti (3): Zambon, Chiapella, Chiodo.

resi in modo palese

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 18**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2020

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2020”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125
ROSSO ISABELLA;2;14201306

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera Consiglio Com.le n. 16 del 22/07/2020

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2020”

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2020 al 11/08/2020.
- E' divenuta esecutiva il 06/08/2020, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Manuela Gargioni;1;6916662452963043955